



Comune di Ovodda

Provincia di Nuoro

**Regolamento comunale recante norme per la ripartizione
dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15/02/2018

Adozione in data 23/11/2017 della Delegazione Trattante



Capo I - Disposizioni generali

Art.1 Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi **dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16/11/2007.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi commi.
2. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere, lavori pubblici servizi e forniture affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
5. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di **lavori, forniture e servizi**

Art.3 Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. **L'80 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (art. 113 comma 4).
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto, e devono essere previste alla voce "spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016"
8. Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione) il fondo sul valore di queste opzioni non è previsto nel quadro economico originario e dovrà essere stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione; analogamente, qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai

sensi dell'art. 106 del Codice, che comportino aumento di spesa, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione del fondo.

9. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art.4 Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 5.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al funzionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art.5 Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto al servizio interessato, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione dell'esecuzione del contratto e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e

alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

- Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario senza che sia prevista alcuna forma di retribuzione.

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art.6 Ripartizione

- La ripartizione dell'incentivo è operata dal /responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

TABELLA A) PER LAVORI ED OPERE			
1.	2.	3.	4.
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara per incarichi di progettazione	7
		Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara per affidamento lavori	8
FASE ESECUTIVA	15	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione Lavori	5
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	60	Responsabilità del Procedimento	60
Totali	100		100

TABELLA B) PER SERVIZI E FORNITURE			
1.	2.	3.	4.
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
FASE DI GARA	20	Predisposizione controllo atti di gara, funzioni di segreteria, attività di acquisto MEPA/SardegnaCAT (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50
Totali	100		100

Art.7 Incarichi interi o parziali

- La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
- Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III - Termini temporali e penalità

Art.8 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati ove possibile, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV - Disposizioni diverse

Art.9 Pagamento del compenso incentivante

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. La liquidazione potrà avvenire per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.
4. Per contratti da svolgersi su più annualità (come ad esempio servizi appaltati pluriennali) il compenso è liquidato su base annuale.

Art.10 Liquidazioni

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.
2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 o migliorie espressamente richieste e programmate dall'amministrazione comunale.
3. Nel caso di ritardo dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, i compensi sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo rispetto a quello inizialmente previsto.
4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte del Nucleo di valutazione o OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura fissata da tale organismo.
5. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
6. La liquidazione è disposta dal Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.

Capo V - Assicurazioni e spese

Art.11 Onere iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Art.12 Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Capo VI - Norme finali

Art.13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016).
3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art.14 Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.

Sommario

Art.1	Obiettivi e finalità.....	2
Art.2	Ambito di applicazione	2
Art.3	Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione	2
Art.4	Personale partecipante alla ripartizione del fondo	3
Art.5	Conferimento degli incarichi	3
Capo II	- Ripartizione dell'incentivo	4
Art.6	Ripartizione	4
Art.7	Incarichi interi o parziali	4
Capo III	- Termini temporali e penalità	5
Art.8	Termini per le prestazioni	5
Capo IV	- Disposizioni diverse	5
Art.9	Pagamento del compenso incentivante	5
Art.10	Liquidazioni	5
Capo V	- Assicurazioni e spese	6
Art.11	Onere iscrizione professionale	6
Art.12	Assicurazioni	6
Capo VI	- Norme finali.....	6
Art.13	Entrata in vigore	6
Art.14	Disposizioni finali di rinvio.....	6